

Decisione n. 7 del 24 febbraio 2021

OGGETTO: (*Omissis*) – Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90.

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la richiesta di riesame avanzata ai sensi dell'art. 25 L. 241/90 dalla (*Omissis*) (prot. n° 69 del 18.01.2021) la quale deduce, nei termini ivi meglio precisati, il parziale tacito diniego della documentazione richiesta con nota del 18.11.2020;

RICHIAMATA la nota prot. n. 107 ED del 21/01/2021 con la quale, prima di esaminare nel merito la questione, quest'Ufficio ha richiesto al Comune di (*Omissis*) di rappresentare la propria posizione al riguardo;

DATO ATTO che l'Ente, con note prot. n. 3320 del 11.02.21 e n. 3563 del 12.02.21, ha comunicato di aver consentito alla ricorrente l'accesso all'integrale fascicolo istruttorio e pertanto a tutti i documenti "*esistenti*" in possesso del Servizio n. 4 precisando, a proposito del verbale di prescrizione asseverata di cui agli artt. 318 e ss. del D. Lgs 152/2006, che esso, "*ove redatto, costituirebbe atto di Polizia Giudiziaria e, in quanto tale, di natura riservata*".

CONSIDERATO, in via preliminare, che l'istante ha riferito di aver avanzato la prima richiesta di accesso agli atti in data 20.10.2020, "poi integrata il 27.10.2020 ed ulteriormente precisata il 31.10.2020" e che, accolta tale richiesta, in occasione

dell'accesso del 18.11.2020, l'istante non aveva rinvenuto i documenti che poi provvedeva a evidenziare nella nota del 18.11.2020 con la quale comunicava formalmente che “i documenti non rintracciati ...verranno formalmente ritenuti quali non prodotti da Codesta Amministrazione ...”;

RITENUTO quindi che è da tale ultima data (18.11.2020) che deve ritenersi espresso e conosciuto il diniego da parte dell'Amministrazione all'accesso e dunque la decorrenza del termine di gg. 30 per proporre riesame a quest'Ufficio ai sensi dell'art. 25, c. 4, L. 241/90:

RILEVATO al contrario che il riesame è stato proposto in data 16.01.2021, dunque dopo il decorso del termine citato, con inevitabile effetto decadenziale;

CONSIDERATO, peraltro, nel merito della vicenda che, per un verso, il diritto di accesso si esercita nei confronti delle Amministrazioni delle Aziende Autonome e Speciali, degli Enti Pubblici e dei Gestori di pubblici servizi con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data e, nel caso di specie, non si ha certezza dell'“esistenza” dell'atto in esame;

CONSIDERATO, sotto altro profilo, che il verbale richiesto, ove esistente, sarebbe da ritenersi quale riguardante un'attività di PG e dunque sottratto all'accesso ai sensi dell'art. 8, comma 5, DPR n. 352/92 e dell'art. 3 bis del Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi del Comune di (*Omissis*);

CONSIDERATO che, in materia, il Consiglio di Stato, sez. IV, nella Sentenza 28.10.2016 n. 4537 ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 329 c.p.p., gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria o comunque su loro iniziativa, anche se redatti da una pubblica amministrazione, sono sottratti al diritto di accesso regolato dalla legge n. 241/90 (Cons Stato sez. VI 9/12/2008 n. 6117; Cons Stato Sez. VI 10/04/2003n. 1923);

Tutto ciò premesso

DECIDE

1. per le motivazioni in premessa, di rigettare la richiesta di riesame presentata dalla Società (*Omissis*) avverso il diniego opposto dal Comune di (*Omissis*);
2. di comunicare il presente atto, a norma dell'art. 25 comma 4 della L. n° 241/90 e successive modifiche e integrazioni, al ricorrente ed al Comune di (*Omissis*).

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

Avv. Fabrizio Di Carlo